SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2338

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(AGNELLI)

di concerto con il Ministro di grazia e giustizia

(DINI)

col Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

col Ministro del tesoro

(DINI)

e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

(CLÒ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1995

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di transizione dell'Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Addis Abeba il 23 dicembre 1994

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 5

Testo dell'Accordo ..... » 6

Testo del Protocollo ..... » 11

ONOREVOLI SENATORI. – L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra l'Italia e l'Etiopia, firmato ad Addis Abeba il 23 dicembre 1994, si iscrive nel processo di sviluppo politico ed economico del quale è attualmente protagonista l'Etiopia.

Dopo la fine del regime di Menghistu (1991), il Governo transitorio dell'Etiopia ha approvato una serie di riforme per trasformare la propria struttura da economia di Stato ad economia di libero mercato, con misure che prevedono la privatizzazione di varie imprese statale e la liberalizzazione del mercato del lavoro. In tale contesto il Governo etiopico si propone per il 1995 di liberalizzare progressivamente le importazioni e di introdurre incentivi allo sviluppo del settore produttivo privato.

Le riforme in corso sono sostenute anche dalle risorse provenienti dagli organismi finanziari internazionali (Fondo monetario internazionale, Banca Mondiale, Unione europea, eccetera), che alimentano un processo di ricostruzione che attira nel Paese investimenti stranieri da parte di operatori interessati alle opportunità offerte dal tessuto economico-commerciale etiopico.

L'Italia, che ha sempre avuto un rapporto privilegiato con l'Etiopia, continua ad essere uno dei principali *partners* commerciali, attestandosi primo fornitore nel 1993 (16,4 per cento delle importazioni etiopiche), seguito da Stati Uniti e Germania.

Il nostro Paese sta seguendo quindi con vivo interesse il processo di rinnovamento attualmente in atto in Etiopia e sta valutando possibili forme di collaborazione commerciale. È in tale ottica che si è ritenuto opportuno concludere un Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti, che risponde all'esigenza di proteggere gli operatori italiani che intendono investire nel Paese, in linea con la politica di rimuovere nei Paesi dell'Africa sub-sahariana gli ostacoli politici, burocratici, giuridici, monetari e fiscali che limitano gli investimenti stranieri.

L'Accordo concluso con l'Etiopia prevede per gli investimenti italiani un trattamento equo ed adeguate garanzie in materia di trasferimento degli utili d'esercizio, di nazionalizzazioni, di controversie, eccetera.

L'Accordo assicura inoltre il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati, escludendo provvedimenti ingiustificati e discriminatori. Esso comprende altresì la clausola della nazione più favorita, che estende automaticamente anche al presente Accordo ogni migliore regolamentazione degli investimenti che l'Etiopia dovesse accordare in futuro ad altri Paesi.

È prevista altresì la corresponsione di un equo indennizzo, liberamente trasferibile, per danni o perdite derivanti da guerra, conflitti armati, stati di emergenza nazionale o guerra civile.

In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce alcune soluzioni alternative a scelta dell'investitore, che comprendono, oltre ai tribunali locali territorialmente competenti, anche l'arbitrato internazionale e la possibilità di ricorrere al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative ad investimenti, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965.

Si ritiene pertanto che l'Accordo possa rappresentare uno stabile quadro giuridico di riferimento nell'attuale fase di crescente intensità delle relazioni economiche e commerciali italo-etiopiche.

Dall'attuazione del presente Accordo, finalizzato essenzialmente a promuovere gli investimenti italiani, assicurando ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono

derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili, pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvederà con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni non appare necessaria la redazione della nota tecnica, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di transizione dell'Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Addis-Abeba il 23 dicembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI TRANSIZIONE DELL' ETIOPIA PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Transizione dell'Etiopia ("qui di seguito denominati Parti Contraenti");
Riconoscendo l'importanza della promozione degli investimenti in entrambi i Paesi;
Desiderando creare condizioni favorevoli per una migliore cooperazione economica tra di loro in particolare per quanto riguarda gli investimenti, incoraggiando gli investitori di una Parte contraente ad investire nel territorio dell'altra Parte contraente,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizione
Ai sensi del presente Accordo:

1. Il termine "investimento" significa ogni investimento effettuato da una persona fisica o giuridica di una Parte *Contraente sul territorio dell'altra Parte, in conformità alle leggi ed ai regolamenti delle Parti Contraenti,* successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo ed indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento.
   Esso includerà inoltre gli investimenti esistenti che soddisfano ai criteri legali in vigore secondo le leggi di ciascuna Parte Contraente alla data di entrata in vigore del presente accordo. Fatto salvo il carattere generale di quanto sopra, il termine "investimento " comprende in particolar modo, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà in rem, ivi compresi i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi, nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento;

b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

c) crediti finanziari o ogni altro diritto di servizio per impegni o prestazioni di natura economica relativi ad un investimento, compresi i redditi da investimento reinvestiti ed i proventi di capitale;

d) diritti di autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti economici, denominazioni commerciali ed avviamento commerciale ;

e) ogni diritto di natura economica, conferito per legge o per contratto , nonché ogni licenza e concessione accordata in conformità alle vigenti disposizioni per l'esercizio di attività economiche, compresi i diritti di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento di valore dell'investimento originale.

Una modifica alla forma di investimento dei beni non pregiudica la loro natura di investimento soggetto alle leggi ed ai regolamenti in vigore dei rispettivi Paesi.

2. Il termine "investitore" significa qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia *effettuato, effettui o intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente,* come pure le filiali estere, società affiliate e succursali, in qualsiasi modo controllate dalle sopracitate persone fisiche e *giuridiche.*

3. *Il termine "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, significa ogni persona fisica che ha* la cittadinanza di detto Stato in conformità con le sue leggi.

4 Il termine "persona giuridica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente,significa qualsiasi entità avente la *sua sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, vale a dire* istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e ciò indipendendentemente dal *fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.*

5. Il termine "redditi" significa le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o interessi, redditi da interessi, redditi da capitale, dividendi , royalties o retribuzioni per assistenza e servizi tecnici, nonché ogni altra forma di pagamento in natura come, ma non esclusivamente, materie prime, derrate, prodotti industriali o bestiame.

6 Il termine "territorio" significa, oltre alle zone delimitate dalle frontiere terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime includono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti contraenti hanno sovranità o sulle quali esse esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.

7. Per " Accordo sugli investimenti" si intende un accordo tra una Parte (o sue agenzie o rappresentanti) ed un investitore dell'altra Parte, relativo ad un investimento.

8. "Trattamento non discriminatorio" significa un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello della nazione più favorita.

9. "Diritto di accesso" significa il diritto di effettuare investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente secondo leggi e regolamenti in vigore nei rispettivi paesi compreso l'accesso in qualsiasi valuta alle istituzioni finanziarie, ai mercati creditizi e valutari ed ai fondi detenuti nelle istituzioni finanziarie.

ARTICOLO 2

Promozione e Protezione degli investimenti

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio.

2. Entrambe le Parti Contraenti assicureranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente.
Entrambe le parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e le imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie.

3. Ciascuna Parte Contraente dovrà creare e mantenere nel proprio territorio un quadro legale che garantisca agli investitori la continuità di un trattamento legale, compresa l'osservanza in buona fede di tutti gli impegni che ha stipulato riguardo a ciascun specifico investimento.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Le Parti Contraenti sul cui territorio l'investimento è effettuato si impegnano a non interferire direttamente o indirettamente con le regolari operazioni dei progetti d'investimento. In particolare, esse si impegnano a garantire che non imporranno tasse discriminatorie, nè limiteranno l'approvigionamento di materie prime o creeranno ostacoli al buon funzionamento dei progetti d'investimento tali da avere un impatto di esproprio o analogo, e neppure - esse stesse o i loro funzionari - praticheranno trattamenti ingiustificati o discriminatori.

2. Ciascuna Parte Contraente, entro i limiti del proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente - ivi comprese le questioni di cui agli articoli 4,5, 6 e 7 ed i relativi redditi maturati - , un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti ed ai relativi redditi maturati degli investitori di uno Stato terzo.

3. Se da una legislazione di una delle Parti Contraenti o da obblighi internazionali in vigore o che potrebbero in avvenire entrare in vigore per una delle Parti Contraenti, dovesse derivare un quadro giuridico in base al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente venisse concesso un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori di tali altre Parti entrerà in vigore per gli investitori della Parte contraente interessata anche per i rapporti in corso.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una delle Parti Contraenti può concedere agli investitori di Stati Terzi in virtù della loro appartenenza ad una Unione doganale o economica, ad un Mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un accordo regionale o sub- regionale, ad un accordo economico multilaterale internazionale o in base ad Accordi stipulati al fine di prevenire la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4

Risarcimento per danni e perdite

1. I cittadini o le società di una delle due Parti Contraenti che subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte a causa di una guerra o di altri conflitti armati, di uno stato di emergenza nazionale o di guerra civile sul territorio di tale altra Parte contraente, riceveranno, per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o ogni altra liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente concede ai suoi cittadini o alle sue società, o ai cittadini o società di qualunque Stato Terzo.
I pagamenti effettuati a tale titolo saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

ARTICOLO 5

Nazionalizzazione o Esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno soggetti ad alcuna misura che possa avere come effetto di limitare, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto specificamente previsto da leggi o regolamenti nazionali o locali, o per effetto di decisioni amministrative e di sentenze emanate dalle autorita' giudiziarie competenti.

2 Gli investimenti di investitori delle Parti Contraenti non saranno nazionalizzati, espropriati, sequestrati o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini d'interesse pubblico, per motivi di interesse nazionale, e contro un immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformità con tutte le disposizioni e procedure di legge.
Il risarcimento dovrà essere equivalente al giusto valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima della data alla quale la nazionalizzazione effettiva, l'esproprio o la confisca siano state annunciate o rese pubbliche. In mancanza di un'intesa tra la Parte Contraente, sul cui territorio l'investimento è effettuato, e l'investitore nella procedura di nazionalizzazione o di esproprio, il risarcimento sarà basato sugli stessi parametri di riferimento e sui tassi di cambio adottati nei documenti costitutivi dell'investimento.

3. Il risarcimento dovrà essere equivalente al giusto valore di mercato del bene nazionalizzato, espropriato o confiscato al fine di reintegrare l'investitore nella stessa posizione creditizia in cui si sarebbe trovato se le misure di esproprio o di nazionalizzazione non fossero state adottate.

4. Il tasso di cambio applicabile a qualunque risarcimento dovrà essere quello prevalente alla data immediatamente precedente nel momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare è stata annunciata o resa pubblica .

5. Il risarcimento sarà definito senza indugio ed in ogni caso entro tre mesi, nella valuta in cui il capitale dell'investimento é stato fornito, oppure in una valuta liberamente convertibile, compresi gli interessi maturati, pagabili su base Libor semestrale a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data del pagamento.

6. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicheranno altresi' ai redditi derivanti da un investimento nonché, in caso di liquidazione, ai benefici che derivano da quest'ultima.

7. Un cittadino o una società dell'una o dell'altra Parte che asserisca che tutto o parte dell'investimento sia stato espropriato avrà il diritto di sollecitare un controllo da parte delle autorità giudiziarie o amministrative competenti dell'altra Parte affinché sia determinato se l'esproprio avvenuto é di questo tipo ed in tal caso, se tale esproprio e l'eventuale risarcimento sono conformi ai principi riconosciuti del diritto internazionale e sia presa una decisione riguardo ad ogni altra questione connessa.

ARTICOLO 6

Rimpatrio dei capitali,dei profitti e del reddito

Ciascuna Parte Contraente garantirà agli investitori dell'altra, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo di quanto segue:

a) capitali e quote aggiuntive di capitali, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di valore degli investimenti,

b) redditi netti, dividendi, royalties, retribuzioni per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri profitti;

c) somme derivanti dalla vendita totale o parziale, o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento,

d) fondi per il rimborso di prestiti ottenuti in conformità con le leggi ed i regolamenti dei rispettivi paesi relativi ad un investimento, ivi compreso il pagamento degli interessi che ne derivano;

e) retribuzioni ed indennità corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

ARTICOLO 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente, o una sua istituzione, abbia fornito una garanzia per rischi non commerciali per un investimento effettuato da uno dei suoi investitori sul territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato un pagamento a detto investitore in base a detta garanzia, tale altra Parte contraente riconoscerà la

cessione dei diritti dell'investitore alla succitata Parte Contraente. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente o alla sua istituzione in virtù di tale cessione, saranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Modalità dei trasferimenti

1. I trasferimenti di cui agli articoli 4,5,6 e 7 saranno effettuati in valuta convertibile in conformità con le usuali procedure bancarie, senza indebito ritardo ed in ogni caso entro un termine di sei mesi dopo l'assolvimento di ogni obbligo fiscale. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richieda il relativo trasferimento, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 5 relative al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si riterranno assolti quando l'investitore abbia espletato gli adempimenti previsti dalla legge della Parte Contraente sul cui territorio l'investimento é stato realizzato.

ARTICOLO 9

Regolamento delle controversie tra gli investitori e le Parti Contraenti

1. Ogni controversia che insorga tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente, relativa agli investimenti, comprese le controversie attinenti all'importo del risarcimento, dovranno, per quanto possibile, essere risolte amichevolmente .

2. Nel caso in cui l'investitore ed un ente di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, sarà applicabile la procedura prevista in tale accordo d'investimento.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di soluzione per iscritto, l'investitore interessato potrà sottoporre la controversia, a sua scelta:

   a) ai Tribunali della Parte Contraente competenti per territorio;

   b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), e la Parte Contraente di accoglienza si impegna sin d'ora ad accettare il deferimento della controversia a tale Tribunale arbitrale oppure

   c) al Centro internazionale per la soluzione delle controversie relative agli investimenti per l'attuazione delle procedure arbitrali ai sensi della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla soluzione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, se le due Parti Contraenti vi hanno aderito o al momento in cui lo faranno.

4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti un procedimento arbitrale o procedimenti giudiziari già avviati per tutto il tempo in cui tali procedimenti non siano conclusi e nel caso in cui una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato alla sentenza del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario adito, entro i termini di adempimento prescritti nella sentenza, ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alla normativa di diritto internazionale od interna applicabile nella fattispecie.

ARTICOLO 10

Regolamento delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Ogni controversia che insorga tra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovrà per quanto possibile essere risolta amichevolmente attraverso le vie diplomatiche.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data alla quale una delle Parti Contraenti ne ha dato notifica scritta all'altra, la disputa, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sarà sottoposta alla competenza di un Tribunale arbitrale ad hoc come previsto nel presente Articolo.

3. Il Tribunale arbitrale sarà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente dovrà nominare un membro di detto Tribunale. Questi due membri sceglieranno quale Presidente un cittadino di uno Stato Terzo. Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Se le nomine non sono state effettuate entro i termini indicati al paragrafo 3 del presente Articolo, ciascuna delle due Parti Contraenti, in assenza di altre intese, potrà chiedere che sia il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ad effettuarle. Se quest'ultimo é cittadino di una delle Parti Contraenti o se é impossibilitato ad accettare la nomina per qualunque ragione, la richiesta verrà indirizzata al

Vicepresidente della Corte. Ove anche il Vicepresidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o sia anch'esso impossibilitato, per qualunque ragione ad accettare la nomina, l'invito sarà rivolto al membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5 Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e tutte le altre spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale.
Il Tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 11

Relazioni tra i Governi

Le disposizioni contenute nel presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano o meno relazioni diplomatiche o consolari.

ARTICOLO 12

Applicazione di altri Accordi

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale di cui sono firmatarie entrambe le Parti Contraenti, o da norme generali di diritto internazionale, saranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni più favorevoli.

2. Quando il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in base alle sue leggi, ai suoi regolamenti o ad altre disposizioni, o a contratti o ad autorizzazioni o ad accordi specifici in materia di investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, sarà applicato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore

1 Il presente Accordo sarà ratificato; lo scambio degli strumenti di ratifica dovrà avvenire al più presto possibile.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data di scambio degli strumenti di ratifica. Esso rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni e sarà prorogato per un periodo illimitato salvo denuncia per iscritto ad una delle Parti Contraenti dodici mesi prima della sua scadenza. Successivamente allo scadere di un periodo di dieci anni, il presente Accordo potrà essere denunciato in ogni tempo da una delle Parti Contraenti con un preavviso di dodici mesi.

3. Per gli investimenti effettuati prima della data di cessazione del presente Accordo, le disposizioni degli articoli da 1 a 10 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data di cessazione del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO ad Addis Ababa (Etiopia) il, ventitre' di Dicembre del millenovecentonovantaquattro, in duplice esemplare in lingua inglese ed in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L'AMBASCIATORE D'ITALIA

(MAURIZIO MELANI)

PER IL GOVERNO
TRANSITORIO DELL'ETIOPIA

L'AMMINISTRATORE GENERALE
DELL'UFFICIO PER GLI INVESTIMENTI
DELL'ETIOPIA

(EZRA WORKU)

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Transizione dell'Etiopia sulla promozione e la protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno inoltre stabilito le seguenti clausole che saranno considerate parte integrante dell'Accordo.

Disposizioni generali

Il presente Accordo e tutte le disposizioni relative agli "investimenti" di tale Accordo sono applicabili anche alle seguenti attività connesse, nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili dei rispettivi Paesi:

organizzazione, controllo delle attività, mantenimento e cessione di imprese, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture per la gestione commerciale; la redazione, l'applicazione e l'attuazione di contratti; l'acquisto, l'emissione e la vendita di azioni ordinarie e di altri titoli; e l'acquisto di valuta per le importazioni
Le "Attività connesse" includono inoltre, senza limiti:

I) assegnazione di concessioni di appalto o di diritti derivanti da licenze;

II) documenti delle registrazioni, licenze, permessi e altre approvazioni necessarie per la conduzione di attività commerciali, che dovranno in ogni caso essere rilasciati speditamente, come previsto dalla legislazione delle Parti;

III) importazione e installazione delle attrezzature necessarie ai fini della normale conduzione degli affari commerciali, ivi comprese, ma non esclusivamente, le attrezzature di ufficio e le autovetture allo scopo importate;

IV) divulgazione di informazioni commerciali;

V) conduzione di studi di mercato;

VI) nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi gli agenti, i consulenti ed i distributori (ad esempio i mediatori nella distribuzione dei prodotti non fabbricati dai medesimi), ed i loro servizi in quanto tali, nonché la loro partecipazione a fiere commerciali e ad altri eventi promozionali;

VII) commercializzazione di merci e servizi, anche mediante sistemi di distribuzione interna e di commercializzazione, mediante pubblicità e contatti diretti con cittadini e società, e

VIII) pagamento di beni e servizi in valuta locale

2. Per quanto riguarda l'Articolo 2

a) Le Parti Contraenti possono stipulare nel loro Accordo d'investimento le condizioni che regoleranno i loro specifici rapporti legali connessi con l' investimento.

b) Nessuna delle Parti Contraenti porrà alcuna condizione circa la costituzione, l'ampliamento o la prosecuzione di investimenti che possa avere come effetto il subentrare o l'imposizione di qualunque obbligo in merito alle vendite nazionali o internazionali. Per quanto concerne l'approvvigionamento o l'importazione di beni strumentali e di attrezzature ogni investitore potrà fornirsi di ogni tipo di merce, a patto che non sia disponibile nel Paese in qualita' o a prezzi analoghi

c) Ciascuna Parte Contraente fornirà mezzi efficaci per la presentazione di ricorsi e la tutela dei diritti in relazione agli investimenti nonché le relative autorizzazioni e gli accordi d'investimento

d) Con riserva delle leggi e dei regolamenti in vigore, i cittadini di entrambe le Parti Contraenti avranno il diritto di lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione all'investimento. Ad essi saranno fornite adeguate condizioni di lavoro per lo svolgimento delle loro attività professionali.

e) Con riserva delle leggi in vigore, le autorità competenti delle Parti Contraenti consentiranno ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed ai loro familiari a carico di entrare o di lasciare il territorio dell'altra Parte Contraente o di rimanervi al fine di mettere a punto, sviluppare, gestire o prestare opera di consulenza per la realizzazione di un investimento per il quale essi, o una società della Parte da cui dipendono, si sono impegnati o sono in fase di attuare un progetto d'investimento.

f) Nel caso di un investimento congiunto, potrà essere negoziata la scelta e la nomina degli incarichi direttivi nelle imprese legate all'investimento da formare; in ogni caso la distribuzione sarà dettata da principi di equità

Le società che appartengono o sono controllate a pieno titolo dall'altra Parte sono autorizzate ad assumere di propria scelta il personale direttivo di rango più elevato.

3 Per quanto riguarda l'Articolo 3

a) A tutte le attività connesse all'approvvigionamento, alla vendita o al trasporto di materie grezze o lavorate, all'energia, ai combustibili ed ai mezzi di produzione nonchè ad ogni altro tipo di attività connessa ed alle attività manageriali in base al presente Accordo, sarà concesso sul territorio di ciascuna Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso ad attività simili degli investitori nazionali di un paese terzo.

4 Per quanto riguarda l'Articolo 9

In base all'articolo 9 (3) (b) l'arbitrato si svolgerà in conformità con le regole ed i regolamenti arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) come stabilito nella Risoluzione 31/98 dell'Assemblea Generale 15 Dicembre 1976, nonché secondo le seguenti disposizioni:

a) Il Tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri; se essi non sono cittadini delle Parti contraenti, dovranno essere cittadini di Stati che intrattengono relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

La nomina degli arbitri, se necessario secondo le Regole dell'UNCITRAL, dovrà essere effettuata dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Stoccolma, nella sua qualità di Autorità designante. Il luogo dell'arbitrato sarà convenuto tra le due Parti Contraenti.

b) Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale dovrà in ogni caso applicare anche le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale generale riconosciuti.

Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale sul territorio delle Parti Contraenti sarà regolamentato dalle rispettive legislazioni nazionali di queste ultime in conformità con le convenzioni internazionali pertinenti di cui sono firmatarie.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO ad Addis Ababa (Etiopia) il. ventitre' di Dicembre del millenovecentonovantaquattro, in duplice esemplare in lingua italiana ed in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L'AMBASCIATORE D'ITALIA

(MAURIZIO MELANI)

PER IL GOVERNO
TRANSITORIO DELL'ETIOPIA

L'AMMINISTRATORE GENERALE
DELL'UFFICIO PER GLI INVESTIMENTI
DELL'ETIOPIA

(EZRA WORKU)

The Transitional Government of Ethiopia • Investment Office of Ethiopia